



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 115

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1042

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0032/BE

Ritrasmissione di un parere circostanziato ricevuto da uno Stato membro (Italy) (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello status quo al 22-07-2024.

Detailed opinion - Avis circonstancié - Ausführliche Stellungnahme - Подробно становище - Podrobné stanovisko - Udførlig udtalelse - Επιπεριστατωμένη γνώμη - Dictamen circunstanciado - Üksikasjalik arvamus - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljno mišljenje - Részletes vélemény - Parere circostanziato - Išsamiai išdėstyta nuomonė - Sīki izstrādāts atzinums - Opinioni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Aviz detaliat - Podrobné stanovisko - Podrobno mnenje - Detaljerat yttrande

Extends the time limit of the status quo until 22-07-2024. - Prolonge le délai de status quo jusqu'au 22-07-2024.- Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 22-07-2024.- Удължаване на крайния срок на статуквото до 22-07-2024. - Prodłużuje lhůtu současného stavu do 22-07-2024. - Fristen for status quo forlænges til 22-07-2024. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo 22-07-2024. - Amplía el plazo de status quo hasta 22-07-2024. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 22-07-2024. - Jatkaa status quon määraaika 22-07-2024 asti. - Produžuje se vremensko ograničenje statusa quo do 22-07-2024. - Meghosszabítja a korábbi állapot határidejét 22-07-2024-ig. - Proroga il termine dello status quo fino al 22-07-2024. - Status quo terminas pratęsiamas iki 22-07-2024. - Pagarina "status quo" laika periodu līdz 22-07-2024. - Jestendi t-terminu tal-istatus quo sa 22-07-2024. - De status-quoperiode wordt verlengd tot 22-07-2024. - Przedłużenie status quo do 22-07-2024. - Prolonga o prazo do status quo até 22-07-2024. - Prelungește termenul status quo-ului până la 22-07-2024. - Predlžuje sa lehota súčasného stavu do 22-07-2024. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 22-07-2024. - Förlänger tiden för status quo fram till 22-07-2024.

The Commission received this detailed opinion on the 17-04-2024. - La Commission a reçu cet avis circonstancié le 17-04-2024. - Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 17-04-2024 empfangen. - Комисията получи настоящото подробно становище относно 17-04-2024. - Komise obdržela toto podrobné stanovisko dne 17-04-2024. - Kommissionen modtog denne udførlige udtalelse den 17-04-2024. - Η Επιτροπή έλαβε αυτή την επιπεριστατωμένη γνώμη στις 17-04-2024. - La Comisión recibió el dictamen circunstanciado el 17-04-2024. - Komisjon sai üksikasjaliku arvamuse 17-04-2024. - Komissio sai tämän yksityiskohtaisen lausunnon 17-04-2024. - Komisija je zaprimila ovo detaljno mišljenje dana 17-04-2024. - A Bizottság 17-04-2024-án/én kapta meg ezt a részletes véleményt. - La Commissione ha ricevuto il parere circostanziato il 17-04-2024. - Komisija gavo šią išsamiai išdėstyta nuomonę 17-04-2024. - Komisija saņēma šo sīki izstrādāto atzinumu 17-04-2024. - Il-Kummissjoni rċeviet din l-opinioni dettaljata dwar il-17-04-2024. - De Commissie heeft deze uitvoerig gemotiveerde mening op 17-04-2024 ontvangen. - Komisja otrzymała tę opinię szczegółową w dniu 17-04-2024. - A Comissão recebeu o presente parecer circunstanciado em 17-04-2024. - Comisia a primit avizul detaliat privind 17-04-2024. - Komisia dostala toto podrobné stanovisko dňa 17-04-2024. - Komisija je to podrobno mnenje prejela dne 17-04-2024. - Kommissionen mottog detta detaljerade yttrande om 17-04-2024. - Fuair an Coimisiún an tuairim mhionsonraithe sin maidir le 17-04-2024.

MSG: 20241042.IT

1. MSG 115 IND 2024 0032 BE IT 22-07-2024 17-04-2024 IT DO 6.2(2) 22-07-2024

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy  
Dipartimento Mercato e Tutela



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Direzione Generale Mercato e Tutela

Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

4. 2024/0032/BE - C50A - Prodotti alimentari

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. Con riferimento al progetto di regola tecnica recante "Regio decreto sulla pubblicità delle bevande contenenti alcool", corrispondente alla notifica n. 2023/0032/BE, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emesso il seguente parere circostanziato:

Oggetto: Progetto di regola tecnica "Regio decreto sulla pubblicità delle bevande contenenti alcool", corrispondente alla notifica n. 2024/0032/BE - Parere circostanziato

In data 19 gennaio u.s., il Ministero della Sanità belga ha notificato nel quadro della procedura TRIS, (2024/0032/BE) un provvedimento relativo alla pubblicità delle bevande contenenti alcool.

Lo scopo del progetto, come dichiarato nella Comunicazione della Commissione - TRIS (2024)1075 è il seguente: "Lo scopo di questo progetto di regio decreto è anche quello di imporre un'avvertenza sanitaria su tutte le pubblicità di bevande contenenti alcool. Solo le avvertenze sanitarie prescritte dal ministro possono essere presenti in queste pubblicità. Altri slogan, avvertenze sanitarie o altre avvertenze potrebbero quindi non essere più presenti su queste pubblicità; questi includono gli slogan previsti dall'accordo sulla pubblicità e la commercializzazione delle bevande contenenti alcool. La norma prevede che: "Al fine di informare meglio il pubblico sui pericoli dell'alcool, le avvertenze sulla salute sono obbligatorie sugli annunci pubblicitari per questo tipo di bevande."

La pubblicità delle bevande alcoliche nell'Unione europea è regolamentata sia da norme primarie, come la direttiva UE n. 2010/13 sui servizi di media audiovisivi (AVMSD), sia dai codici di autoregolamentazione del settore. In particolare, la direttiva UE n. 2010/13 di recente modificata dalla direttiva UE n. 2018/1808, all'articolo 22, già vieta la pubblicità di bevande alcoliche rivolte ai minori. Anche il codice di autoregolamentazione del settore, sopra citato, stabilisce che "la comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve [...] rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori "la comunicazione commerciale di bevande alcoliche non deve mai, neppure implicitamente o indirettamente, essere rivolta, attrarre, riferirsi o raffigurare soggetti minori".

L'Italia sostiene da sempre la necessità di incoraggiare un consumo responsabile di alcol e di non rivolgere la pubblicità di alcolici ai minori.

In Italia, infatti, già dal 2001, la legge 30 marzo 2001, n. 125 ha previsto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ed è previsto dall'articolo 689 del codice penale, l'arresto fino ad un anno, per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16. Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 14-ter della legge 30.3.2001 n.125, sono previste sanzioni amministrative in caso di somministrazione o vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di anni 18 anni (sanzioni pecuniarie e se recidiva, sospensione dell'attività).

Si segnala, inoltre, che anche in Italia è vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche se trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi o se rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero se rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche, o, ancora, ove sia destinata a luoghi frequentati prevalentemente dai minori di anni 18.

L'Italia, quindi, plaude ad iniziative volte alla tutela dei minori rispetto al consumo dell'alcol.

Il progetto di decreto del Belgio, pur diretto a proteggere i minori dal consumo di alcol, presenta alcune lacune e criticità



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

rilevanti che richiedono dei chiarimenti e delle integrazioni al testo, in particolare, relativamente all'introduzione di messaggi informativi riportanti avvertenze sanitarie.

### 1. Mancanza di determinatezza e completezza della norma

All'articolo 7 del decreto è previsto che: "Qualsiasi pubblicità relativa alle bevande contenenti alcool deve contenere un messaggio informativo sanitario, il cui contenuto e la cui forma sono stabiliti dal ministro. Solo i messaggi informativi sanitari stabiliti dal ministro possono essere menzionati negli annunci pubblicitari; qualsiasi altro messaggio sanitario, slogan educativo o altra formulazione è vietato."

Una norma così indeterminata può creare uno stato di incertezza negli operatori del settore e pertanto determinare una possibile barriera alla libera circolazione delle merci nell'Unione.

Dalla lettura della norma, infatti, non è possibile conoscere quale sarà il contenuto e la forma del messaggio informativo che sarà deciso, con una successiva "regola tecnica" dal ministro competente. Questo rende la proposta di decreto del Belgio difficilmente valutabile, visto che, il vero contenuto rientrabile nel concetto di "regola tecnica", ai sensi della direttiva 2015/1535, non è espresso in modo completo nella proposta notificata ed è invece rimandato ad un successivo provvedimento del ministro.

Il progetto di decreto, pertanto, dovrebbe chiarire fin d'ora:

- 1) quale sarà il messaggio informativo sanitario nel suo contenuto e nella sua forma;
- 2) quali saranno i messaggi che saranno autorizzati negli annunci pubblicitari;
- 3) quali saranno i messaggi vietati.

La mancanza di chiarezza della norma attuale non consente, infine, una valutazione della proporzionalità dell'iniziativa, della base scientifica giustificativa degli health warning che saranno imposti e della conformità con il piano europeo "beating cancer plan".

### 2. Ambiguità nella definizione di "pubblicità"

La criticità rilevata è ulteriormente aggravata dalla definizione di pubblicità riportata all'articolo 1, che risulta non chiara da un punto di vista dell'ambito di applicazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto per "pubblicità" si intende "qualsiasi comunicazione, indipendentemente dal luogo, dai mezzi o dalle tecniche utilizzate, con l'obiettivo diretto o indiretto di promuovere la brand awareness o la vendita di bevande contenenti alcool. Ai fini del presente decreto, anche l'apposizione di un marchio o di un logo è considerata pubblicità".

Tale definizione di pubblicità, in primo luogo, non corrisponde a quanto previsto dalla direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, ma soprattutto, appare così ampia e poco definita, da non rendere chiaro cosa rientri e cosa sia escluso dal concetto di "pubblicità".

Qualora non fosse chiarito in modo più completo e chiaro l'ambito di applicazione della norma, pertanto, potrebbe crearsi una barriera al commercio in violazione del diritto UE. Infatti, se fossero ricomprese nella suddetta definizione di pubblicità anche le etichette, questo potrebbe determinare l'insorgere di nuovi obblighi ai produttori di bevande alcoliche che dovrebbero, eventualmente, adeguare l'etichettatura dei prodotti esportati per conformarsi alle leggi del Belgio. Tali adeguamenti comporterebbero l'obbligo di modifica delle etichette per renderle conformi alla normativa dello Stato membro di partenza del prodotto e produrrebbero una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, vietata dall'articolo 34 del TFUE.

### 3. Rischio di compromettere l'armonizzazione della normativa a livello europeo e creare una barriera alla libera circolazione delle merci

Sebbene le avvertenze sanitarie relative alle bevande alcoliche non siano ancora regolamentate dalla disciplina UE, la Commissione europea ha già annunciato nel 2021 l'intenzione di affrontare la questione nel quadro della sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro". Nello specifico, la Commissione prevede di proporre avvertenze sanitarie obbligatorie per le bevande alcoliche come parte dei suoi sforzi per frenare il consumo dannoso di alcol. Da quanto ci risulta, la fase di raccolta delle evidenze, avviata nel 2023,



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

dovrebbe concludersi a breve. Il Parlamento europeo ha adottato, il 16 febbraio 2022, sulla stessa iniziativa della Commissione, una risoluzione sul "rafforzamento dell'Europa nella lotta contro il cancro". In particolare, il punto 16 della risoluzione evidenzia la necessità di fornire una maggiore informazione ai consumatori migliorando l'etichettatura delle bevande alcoliche per includere informazioni sul consumo moderato e responsabile e introducendo l'indicazione obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali, e inoltre, introducendo l'etichettatura digitale. Gli Stati membri, pertanto, anche ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, dovrebbero astenersi dall'adottare normative su questioni sulle quali è in corso un'attività di regolamentazione in ambito europeo. Quindi, qualsiasi iniziativa relativa a questo tema deve tenere in considerazione tali elementi ed iniziative unilaterali degli Stati membri nel campo delle informazioni sulla salute, come il progetto di decreto belga, compromettono, in questa fase, l'armonizzazione delle norme dell'Unione europea nonché l'impatto e l'efficacia di tali misure.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle criticità segnalate, in riferimento alla notifica di cui all'oggetto, si propone l'emissione di un parere circostanziato, in quanto si ritiene che il progetto possa creare barriere alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

\*\*\*\*\*

Commissione europea  
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535  
email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)